

REGOLAMENTO (CE) N. 2339/96 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1996****che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1997 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplati da accordi, da protocolli o da altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2 di detto regolamento, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «chi arriva per primo ha la precedenza»;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 consente, in determinate circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare parte di un limite quantitativo specifico alle domande corredate della prova di precedenti risultati in materia d'importazione;

considerando inoltre che, per evitare di perturbare indebitamente la continuità degli scambi, sembra opportuno adeguare, prima che inizi l'anno contingentale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 1997 dal regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che l'esperienza acquisita nel gestire i limiti quantitativi indicati negli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 ha dimostrato inoltre che il sistema di ripartizione che riservava parte dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali poteva avere effetti restrittivi sul commercio nella misura in cui detti operatori tradizio-

nali non utilizzavano interamente i quantitativi loro riservati, limitando l'accesso dei nuovi operatori a tali quantitativi;

considerando quindi che il basso livello di utilizzazione della maggior parte dei limiti quantitativi riservati agli operatori tradizionali e il recente aumento dei quantitativi disponibili per determinate categorie, determinato con regolamento (CE) n. 1937/96, permettono di concludere che non occorre più riservare parte dei quantitativi disponibili ai cosiddetti operatori tradizionali;

considerando quindi che si ritiene opportuno rendere meno rigido il metodo di assegnazione basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza» in modo da soddisfare il maggior numero possibile di operatori, limitando a un massimale i quantitativi attribuiti a ciascuno di essi;

considerando tuttavia che occorre garantire per quanto possibile una certa continuità degli scambi commerciali e che, a tal fine, si ritiene opportuno, anche per una gestione efficace dei contingenti, consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione nel 1997, a concorrenza dei quantitativi importati, per la stessa categoria e dallo stesso paese terzo, nel corso del 1996;

considerando inoltre che, per determinate categorie, è risultato necessario rivedere i livelli dei massimali fissati in precedenza per consentire operazioni significative dal punto di vista commerciale;

considerando che, per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, occorre autorizzare gli operatori a presentare, dopo aver utilizzato il 50 % di una licenza, una nuova domanda di licenza non superiore a un quantitativo predeterminato, sempreché nei contingenti in questione rimangano quantitativi disponibili;

considerando che, ai fini di una buona gestione, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni, previa notifica della decisione della Commissione, solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificati, tranne i casi in cui ciò sia espressamente previsto, di non aver già beneficiato

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.

all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi in questione, di un'autorizzazione d'importazione a norma del presente regolamento; che tuttavia le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 1998, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 60 % al momento della richiesta di proroga;

considerando che tali misure sono conformi al parere espresso dal comitato del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce alcune regole specifiche relative alla gestione e alla ripartizione dei contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e applicabili nel 1997.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 e agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 sono assegnati in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare, per ogni operatore, i massimali di cui all'allegato III, secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza».

Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda a titolo del 1997 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 1996, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria. Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà supe-

rare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 1996 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, una nuova domanda di licenza per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato, sempreché nel contingente rimangano quantitativi disponibili.

Articolo 4

Le autorizzazioni d'importazione possono essere presentate alla Commissione a decorrere dal 2 gennaio 1997 alle 10.00, ora di Bruxelles. Le autorizzazioni d'importazione valgono nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Tuttavia, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi, ma comunque non oltre il 31 marzo 1998, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 60 % al momento della richiesta di proroga.

Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse dalle autorità competenti degli Stati membri previa notifica della decisione della Commissione, a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, certifichi mediante dichiarazione scritta di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e per il paese interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Quantitativi massimi di cui all'articolo 2

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativo massimo
Corea del Nord	1	chilogrammi	1 000
	2	chilogrammi	1 000
	3	chilogrammi	1 000
	4	pezzi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	1 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	12	paia	5 000
	13	pezzi	5 000
	14	pezzi	5 000
	15	pezzi	1 000
	16	pezzi	5 000
	17	pezzi	5 000
	18	chilogrammi	1 000
	19	pezzi	5 000
	20	chilogrammi	1 000
	21	pezzi	5 000
	24	pezzi	5 000
	26	pezzi	5 000
	27	pezzi	5 000
	28	pezzi	5 000
	29	pezzi	5 000
	31	pezzi	5 000
	36	chilogrammi	5 000
	37	chilogrammi	5 000
	39	chilogrammi	5 000
	59	chilogrammi	5 000
	61	chilogrammi	5 000
	68	chilogrammi	5 000
	69	pezzi	5 000
	70	pezzi	5 000
	73	pezzi	5 000
	74	pezzi	5 000
	75	pezzi	5 000
	76	chilogrammi	1 000
	77	chilogrammi	1 000
	78	chilogrammi	1 000
	83	chilogrammi	1 000
	87	chilogrammi	1 000
	109	chilogrammi	1 000
	117	chilogrammi	1 000
	118	chilogrammi	1 000
	142	chilogrammi	1 000
	151 A	chilogrammi	1 000
	151 B	chilogrammi	1 000
	161	chilogrammi	1 000
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	chilogrammi	20 000
	2	chilogrammi	20 000
	2 a)	chilogrammi	5 000
	3	chilogrammi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
	67	chilogrammi	5 000

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativo massimo
Repubblica federale di Jugoslavia	1	chilogrammi	20 000
	2	chilogrammi	20 000
	2 a)	chilogrammi	5 000
	3	chilogrammi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
	67	chilogrammi	5 000